

STATUTO ASSOCIAZIONE "EUROPASCUOLA"

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione "EUROPASCUOLA", che nel presente Statuto sarà denominata anche semplicemente Associazione o "EUROPASCUOLA".

Art. 2 - Fini

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Angelico n. 38; il Comitato Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Scopo

Scopo dell'associazione è il seguente:

svolgere attività di informazione, orientamento, formazione e placement diretti a far
conoscere meglio l'Unione Europea (storia, cultura, organizza- zione, attività, finalità ecc..) e
tematiche di interesse europeo a beneficio di istituzioni scolasti- che o universitarie di ogni
ordine e grado, italiane o di altri paesi (d'ora in poi denominate "beneficiari"). Svolgere
attività riguardanti l'aggiornamento e l'innovazione della didattica, della ricerca o della terza
missione di istituzioni scolastiche o universitarie di ogni ordine e grado, italiane o di altri
paesi;



• svolgere attività culturali attinenti detti temi anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, italiane o di altri paesi.

La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività:

- A. Partecipazione a progetti nazionali o internazionali
- B. Organizzazione di incontri in presenza, virtuali o ibridi, webinar, workshop, dibattiti e altre attività (in italiano o altre lingue) presso le istituzioni scolastiche o universitarie di ogni ordine e grado, italiane o di altri paesi.
- C. Organizzazione di concorsi e premiazioni riguardanti i detti temi europei o aspetti culturali connessi per studenti o docenti o personale tecnico- amministrativo e bibliotecario di istituzioni scolastiche o universitarie di ogni ordine e grado, ita- liane o di altri paesi.
- D. Diffusione di informazioni riguardanti i detti temi europei o aspetti culturali connessi mediante pubblicazioni monografiche o articoli, siti web, e- mail e social media e mediante la commercializzazione di gadget e attività di marketing.

Art. 6 - Prestazioni degli Associati

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli associati aderenti all'Associazione è svolta a titolo gratuito; possono essere previ- sti però dei benefici anche economici nei casi e con i limiti stabili preventivamente dal Comitato Direttivo. Agli associati possono essere rimborsate, en- tro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo, le eventuali spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione.

Art. 7 - II patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi degli aderenti;
- b) dai contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di enti internazionali, ovvero dalle libere elargizioni di donatori;
- c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;



e) da ogni altra eventuale entrata o acquisizione compatibile con gli scopi statutari e la normativa delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Comitato Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle uscite per l'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

Art. 9 - Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Può essere associato dell'Associazione chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente, che mosso da spirito di solidarietà, condivida le finalità e le attività promosse dall'Associazione.

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari.

Sono fondatori le persone che partecipano all'Atto costitutivo e compongono il primo nucleo degli associati ordinari.

Sono ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione.

Sono sostenitori le persone, gli Enti, le Istituzioni, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano sostenuto l'Associazione con la propria attività o con donazioni e contributi.



Sono onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte e su proposta del Comita- to Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o lui delegato che non risulti associato dell'Associazione a titolo individuale.

Sono riconosciuti associati onorari, su insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, anche coloro che abbiano contribuito ad arricchire il patrimonio materiale od operativo dell'Associazione mediante la donazione di beni, oggetti, attrezzature ovvero mediante la loro consulenza e/o attività professionale a titolo gratuito.

Art. 10 - Ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda presentata per iscritto (anche in modalità elettroniche) dagli interessati che dovranno essere sponsorizzati da almeno un Associato. Il Comitato Direttivo cura quindi l'annotazione sul libro degli associati dopo aver verificato che rispondano ai requisiti previsti.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta mandata all'Associazione anche tramite posta elettronica all'indirizzo che verrà comunicato agli associati.

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per comportamento indegno contrastante con gli scopi dell'Associazione e con gli obiettivi statutari;
- c) per decesso.



L'esclusione degli associati è deliberata dal Comi- tato Direttivo; la decisione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata A.R o mediante la posta elettronica certificata (Pec) dell'associato.

Art. 12 - Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e obblighi e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita e all'organizzazione dell'Associazione, essi contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e ad accedere alle cariche sociali.

Riuniti in Assemblea essi hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 13 - Doveri degli associati

Gli associati devono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo quanto stabilito dall'art. 6.

Art. 14 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione potrà assumere i dipendenti stretta- mente necessari per lo svolgimento di attività. In tal caso verranno stipulati contratti secondo le norme vigenti in materia ed il personale verrà altresì assicurato contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

Art. 15 - Gli organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:



- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione e del Comitato Direttivo e il Segretario, scelti tra i membri del Comitato Direttivo.

Possono inoltre essere nominati:

- a) Il Collegio dei Probiviri;
- b) Il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto stabilito dall'art. 6.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati che vi intervengono con pari diritti ed è presieduta dal Presidente del Comitato Diretti- vo; in sua assenza l'Assemblea nomina il suo presidente per la sola durata della riunione. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato con semplice delega scritta, inviata anche via e- mail.

Il Presidente nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale, verifica la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, verifica la validità delle deleghe e dirige i lavori.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

La presenza in assemblea potrà essere consentita, anche mediante teleconferenza o audioconferenza, purché con mezzi che garantiscano di accertare l'identità dell'associato nonché la comprensibilità e la riferibilità delle sue dichiarazioni.

Art. 17 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia



richiesta un decimo degli associati, mediante avviso spedito a mezzo di lettera da recapitarsi almeno 8 (otto) gg. prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o posta elettronica all'indirizzo indicato dall'associato.

L'Assemblea in sede ordinaria svolge i seguenti compiti:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- fissa, su proposta del Comitato Direttivo, eventuali contributi associativi straordinari da richiedere agli associati;
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- esamina l'attività svolta dall'Associazione;
- nomina i componenti del Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
- si esprime su ogni argomento portato alla sua attenzione.

Art. 18 - Quorum

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Art. 19 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo deve essere composto da un numero minimo di 3 (tre) membri. Essi durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Comitato gli altri provvedono a sostituirli: i membri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea degli associati che provvederà alle nomine definitive.

Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione al fine di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi.

Tra l'altro, il Comitato:

- nomina il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- · redige i regolamenti;
- delibera in merito alle operazioni finanziarie miranti al migliore utilizzo delle proprie risorse;
 all'assunzione dei debiti; alla partecipazione in altri enti sempre nel limite del raggiungimento dei propri scopi con esclusione di ogni operazione avente carattere speculativo;
- può delegare alcuni dei suoi compiti attribuendo i necessari poteri di firma e di rappresentanza per uno o più atti, ovvero per una certa categoria di atti ad un singolo membro del comitato.

Il funzionamento del Comitato Direttivo, per quanto qui non specificatamente previsto, è regolato per analogia dalle disposizioni relative all'Assemblea per quanto compatibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed ogni seduta del comitato è valida quando sia presente la maggioranza dei membri in carica purché presente il Presidente. I membri del comitato possono essere convoca- ti con qualsiasi mezzo senza che siano necessarie particolari formalità.

Art. 20 - II Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente. Egli convoca e presiede l'Assemblea ordina- ria e straordinaria dei soci ed il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario.

Il Presidente può aprire conti correnti e operare sugli stessi.

Art. 21 - I Revisori dei conti

Può essere nominato dall'Assemblea un revisore dei conti unico oppure un organo collegiale formato da

3 (tre) revisori più 2 (due) supplenti, che durano in carica 3 (tre) anni. Essi controllano la gestione economica dell'Associazione, ne rivedono la contabilità, redigono la relazione sul bilancio consuntivo



annuale e ne riferiscono all'Assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio. I Revisori possono essere eletti anche tra i non associati.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Provibiri, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non associati. Il Collegio può essere nominato all'occorrenza e deciderà gli eventuali ricorsi avverso le esclusioni degli associati giudicando secondo equità e senza vincolo di formalità. Al Collegio dei Probiviri potrà inoltre essere demandata ogni questione inerente all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto ovvero dei regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 23 - Beni mobili, immobili ed altri beni

L'Associazione può possedere ed acquistare beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni di proprietà degli aderenti o di terzi potranno es- sere dati in comodato all'Associazione.

Art. 24 - Gli utili

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della mede- sima ed unitaria struttura.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Associazione sarà obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono gli stessi scopi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.